

Condizioni generali di vendita

I. Disposizioni Generali

- Le presenti Condizioni Generali si applicano ai rapporti giuridici tra Behr Bircher Cellpack BBC Italia S.r.l. ("il Fornitore") e l'Acquirente, con sede in Italia, per le forniture e/o i servizi prestati dal Fornitore (di seguito denominati "Forniture"). Le Condizioni Generali dell'Acquirente si applicano solo se il Fornitore le ha espressamente accettate per iscritto. Dichiarazioni scritte concordanti da entrambe le parti determinano l'ambito delle Forniture.
- Il Fornitore si riserva, senza alcuna restrizione, il diritto di utilizzo in virtù dei propri diritti di proprietà e dei diritti d'autore relativi a preventivi, disegni e altri documenti (di seguito denominati "Documenti"). I Documenti possono essere resi accessibili a terzi solo previo consenso del Fornitore e, se l'ordine non viene effettuato presso il Fornitore, devono essere restituiti al Fornitore immediatamente su richiesta. Quanto indicato si applica di conseguenza ai documenti dell'Acquirente; tuttavia, essi possono essere resi accessibili a terzi ai quali il Fornitore ha trasferito in modo lecito le Forniture.
- L'Acquirente avrà il diritto non esclusivo di utilizzare il software standard e il firmware con le caratteristiche convenute senza alcuna modifica sui dispositivi concordati. L'Acquirente può creare una copia di backup del software standard senza un accordo esplicito.
- Sono consentite forniture parziali, purché siano accettabili per l'Acquirente.
- Nelle presenti Condizioni Generali, il termine "richieste di risarcimento danni" include anche le richieste di risarcimento per spese inutili.

II. Condizioni di pagamento e consegna - Penali

- I prezzi non includono l'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge applicabile al momento.
- Salvo se diversamente concordato per iscritto, la clausola INCOTERMS 2020® applicabile sarà "EXW Magazzino" come indicato dal Fornitore. L'Acquirente dovrà ritirare le forniture entro 8 giorni lavorativi dalla notifica del Venditore. L'Acquirente accetta che un ritardo indebito nel ritiro delle Forniture, se imputabile all'Acquirente, darà diritto al Fornitore di richiedere un risarcimento per i costi sostenuti pari allo 0,5% del Prezzo di Acquisto per ogni settimana di ritardo, fino a un importo massimo pari al cinque per cento (5%) del Prezzo di Acquisto.
- Salvo diverso accordo scritto tra le parti, i pagamenti devono essere effettuati senza detrazioni entro trenta (30) giorni di calendario. I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente sui conti bancari indicati dal Fornitore e solo in tal caso hanno effetto liberatorio. Si faccia, inoltre, espressamente riferimento ai pericoli del "cybercrime".
- L'Acquirente può compensare solo crediti contestati o legalmente accertati.

III. Trasferimento di Titolarità

- La proprietà delle Forniture non passerà all'Acquirente e la piena proprietà legale ed effettiva delle Forniture (Trasferimento di Titolarità) rimarrà al Fornitore a meno che e fino a quando il Fornitore non abbia ricevuto il pagamento completo delle Forniture, inclusi tutti i costi secondari quali interessi, oneri, spese ecc. L'Acquirente collaborerà a tutte le misure necessarie per la protezione della proprietà del Fornitore. Al momento della stipula del contratto, l'Acquirente autorizza il Fornitore a registrare o notificare il trasferimento della proprietà nella forma richiesta nei registri pubblici, nei libri contabili o in documenti simili, il tutto in conformità con le leggi nazionali pertinenti ad adempiere a tutte le formalità corrispondenti, a spese dell'Acquirente. Per trasferimento della titolarità si intende qualsiasi forma di riserva di proprietà valida e applicabile ai sensi della legge che disciplina il contratto di vendita sottostante o il luogo di spedizione/consegna.
- Qualora il rapporto contrattuale dovesse cessare per qualsiasi motivo, il Fornitore avrà il diritto, fatti salvi gli altri suoi diritti, di richiedere l'immediata riconsegna delle Forniture per le quali potrà invocare un trasferimento della titolarità.
- Fintantoché la proprietà dei Prodotti consegnati rimane al Fornitore ai sensi del presente articolo 8, l'Acquirente ha il diritto di utilizzare i Prodotti consegnati esclusivamente nella misura necessaria al normale svolgimento della propria attività e, nella maggior misura possibile, dovrà: a) conservare i Prodotti consegnati separatamente e in modo chiaramente identificabile; b) informare immediatamente il Fornitore di eventuali reclami da parte di terzi che potrebbero riguardare i Prodotti consegnati; e c) assicurare adeguatamente i Prodotti consegnati. L'Acquirente dovrà inoltre adottare tutte le misure necessarie per garantire che la titolarità della proprietà del Fornitore non sia in alcun modo pregiudicata.

IV. Consegna; Forza Maggiore; ritardi

- Il rispetto dei termini di consegna presuppone che l'Acquirente fornisca tempestivamente tutti i documenti necessari, le approvazioni, i progetti approvati, ecc. e che l'Acquirente rispetti i termini di pagamento concordati e gli altri obblighi. Se tali condizioni non vengono soddisfatte tempestivamente, i termini di consegna saranno prorogati per un periodo adeguato; ciò non si applica se il ritardo è imputabile al Fornitore.
 - Se i termini non possono essere rispettati a causa di:
 - a) Forza maggiore, ad esempio, ma non solo, in caso di mobilitazione, guerra, epidemie, restrizioni ufficiali alle consegne, carenza di materiali e prodotti, atti di terrorismo, rivolte o eventi simili (ad esempio scioperi, serrate), o
 - b) virus o altri attacchi da parte di terzi al sistema informatico del Fornitore, a condizione che questi si siano verificati nonostante la dovuta diligenza nell'uso delle misure di protezione, o
 - c) ostacoli dovuti a disposizioni di legge nazionali, sovranazionali e/o internazionali applicabili che esulano dal ragionevole controllo del Fornitore, o
 - d) consegna tardiva o impropria al Fornitore, i termini saranno prorogati di conseguenza in base alla buona fede.
- Il Fornitore sarà esonerato dal suo obbligo di consegna se la circostanza per cui il Fornitore non è responsabile persiste per più di quattro (4) settimane.
- Le richieste di risarcimento danni da parte dell'Acquirente per ritardi nella Consegna, nonché le richieste di risarcimento danni in sostituzione della prestazione che superano i limiti specificati nell'Art. IV.3 di cui sopra, sono escluse in tutti i casi di ritardo nella Consegna, anche dopo la scadenza del termine concesso al Fornitore per effettuare le Forniture. Ciò non si applica ai casi di dolo, colpa grave o lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute. L'Acquirente può recedere dal contratto nell'ambito delle disposizioni di legge solo nella misura in cui il Fornitore sia responsabile del ritardo

nella consegna. Eventuali modifiche dell'onere della prova a svantaggio dell'Acquirente non sono collegate alle disposizioni di cui sopra.

- Su richiesta del Fornitore e con un preavviso adeguato, l'Acquirente è tenuto a dichiarare se intende recedere dal contratto a causa del ritardo nella consegna o se insiste affinché la consegna venga effettuata.
- Se le spedizioni o le consegne vengono ritardate su richiesta dell'Acquirente di oltre un mese dopo la notifica che le Forniture sono pronte per la consegna, potranno essere fatturate all'Acquirente le spese di magazzino pari allo 0,5% del prezzo degli articoli da consegnare per ogni mese di magazzino iniziato, ma non più del 5% del prezzo totale. Sarà a discrezione delle parti contrattuali se presentare prove di costi di magazzino superiori o inferiori.

V. Trasferimento del rischio

- Salvo diverso accordo scritto, il trasferimento del rischio si basa sulla clausola INCOTERMS® 2020: EXW Magazzino designato dal Fornitore.
- Se la spedizione, la consegna, l'inizio e l'esecuzione dell'installazione o del montaggio, il ricevimento presso la sede dell'Acquirente o la prova di funzionamento subiscono ritardi per motivi imputabili all'Acquirente o se l'Acquirente ritarda l'accettazione delle Forniture per altri motivi, il rischio sarà trasferito all'Acquirente.

VI. Requisiti di installazione, montaggio e sicurezza

Salvo se diversamente concordato per iscritto, per l'installazione e il montaggio si applica quanto segue:

- L'installazione può essere eseguita solo da personale esperto e qualificato, autorizzato a lavorare con bassa tensione/media tensione (a seconda del Prodotto e dei relativi requisiti di installazione/montaggio), in conformità con la documentazione specifica del Prodotto. È necessario rispettare sempre le norme di sicurezza elettrica applicabili nel luogo di installazione dei Prodotti. Nell'utilizzo dei Prodotti, l'Acquirente è l'unico responsabile della garanzia che i propri dipendenti rispettino le istruzioni di sicurezza contenute nel manuale di installazione e le norme di legge in materia di lavoro e sicurezza. Per garantire un utilizzo corretto e sicuro dei Prodotti, si consiglia di leggere attentamente le relative istruzioni per l'uso prima dell'installazione e di assicurarsi che il personale responsabile dell'installazione possieda le qualifiche necessarie per utilizzare i Prodotti citati. L'Acquirente è l'unico responsabile della scelta dei prodotti oltre che di eventuali servizi che non sono compresi nelle Forniture a cui i Prodotti sono destinati (ad esempio cavi e loro preparazione).
- L'Acquirente provvederà a proprie spese e in tempo utile a:
 - tutti i lavori di scavo, costruzione e altri lavori aggiuntivi di altra natura, compreso la messa a disposizione di personale qualificato e non qualificato, dei materiali da costruzione e altra attrezzatura necessaria,
 - mettere a disposizione gli accessori e i materiali necessari per il montaggio e l'avviamento, quali ponteggi, montacarichi e altre attrezzature, combustibili e lubrificanti,
 - provvedere all'energia e acqua nel punto di utilizzo, compresi allacciamenti, riscaldamento e illuminazione,
 - predisporre, nel luogo di installazione, locali sufficientemente ampi, adeguati, asciutti e chiudibili a chiave per lo stoccaggio di parti di macchine, apparecchiature, attrezzature, utensili ecc. e locali di lavoro e di ricreazione adeguati, compresi servizi igienici adeguati alle circostanze per il personale addetto al montaggio. Inoltre, l'Acquirente adotterà le stesse misure per proteggere la proprietà del Fornitore e del personale addetto al montaggio in cantiere che adotterebbe per proteggere la propria proprietà,
 - procurare indumenti e dispositivi di protezione conformi alle determinate condizioni del luogo di installazione. Prima dell'inizio dei lavori di montaggio, l'Acquirente fornirà obbligatoriamente le informazioni necessarie relative alla posizione di linee elettriche, tubazioni del gas e dell'acqua o impianti simili nascosti, nonché fornirà i dati strutturali necessari.
- Prima dell'installazione o del montaggio, i materiali e gli articoli necessari per eseguire il lavoro devono essere disponibili nel luogo di installazione o montaggio e tutti i preparativi devono essere completati in modo tale che l'installazione o il montaggio possano essere avviati come concordato nel contratto ed eseguiti senza interruzioni. Le vie di accesso e il luogo di installazione/montaggio devono essere spianati e sgomberati.
- Se l'installazione, il montaggio o la messa in funzione subiscono ritardi per motivi indipendenti dalla volontà del Fornitore, l'Acquirente sosterrà i costi per eventuali tempi di attesa e ulteriori viaggi necessari del Fornitore o del personale addetto al montaggio, entro limiti ragionevoli.
- L'Acquirente dovrà fornire al Fornitore la prova della durata settimanale del lavoro svolto dal personale addetto al montaggio e segnalare immediatamente il completamento dell'installazione, del montaggio o dell'avviamento.
- Se il Fornitore richiede che la Consegna venga accettata dopo il completamento, l'Acquirente dovrà farlo entro due settimane. Se l'Acquirente lascia scadere il termine di due settimane o se la Consegna viene messa in uso dopo la fine di un periodo di prova concordato, l'accettazione si considera avvenuta.

VII. Accettazione

L'Acquirente non può rifiutare di accettare le forniture a causa di difetti minori.

VIII. Garanzia e Responsabilità

Il Fornitore è responsabile dei difetti materiali come segue:

- A discrezione del Fornitore, tutte le parti o i servizi che presentano un difetto materiale, saranno riparati, sostituiti o forniti nuovamente a titolo gratuito, a condizione che la causa del difetto fosse già presente al momento della consegna.
- I diritti di adempimento successivo cadono in prescrizione dodici (12) mesi dopo l'inizio del termine di prescrizione legale; lo stesso vale per il recesso e la riduzione del prezzo. Questo termine non si applica se la legge applicabile prevede termini più lunghi.
- L'Acquirente dovrà segnalare eventuali difetti immediatamente per iscritto e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla scoperta del difetto. La mancata segnalazione dei difetti comporterà la perdita dei diritti dell'Acquirente in materia di garanzia.
- Al Fornitore sarà concessa la possibilità di eseguire la prestazione successiva entro un termine adeguato. Eventuali ritardi (Art. IV delle presenti Condizioni Generali) saranno presi in considerazione.

5. Non possono essere avanzate richieste di risarcimento per difetti in caso di scostamenti irrilevanti dalle condizioni concordate, compromissione irrilevante dell'utilizzabilità, usura naturale o danni causati dopo il trasferimento dei rischi a seguito di un uso scorretto o negligente, uso eccessivo, attrezzature inadeguate, lavorazione difettosa, terreno di fondazione inadeguato o altre particolari influenze esterne non previste nel contratto, nonché in caso di errori software non riproducibili. Se l'Acquirente o una terza parte apporta modifiche o riparazioni in modo errato e/o utilizza le Forniture in combinazione con prodotti non provenienti dal Fornitore, non potranno essere avanzate richieste di risarcimento danni per tali prodotti o per le conseguenze che ne derivano.
6. Sono escluse le richieste di risarcimento da parte dell'Acquirente relative alle spese necessarie per l'adempimento successivo e in particolare le spese di trasporto, di viaggio, la manodopera e i materiali, qualora tali spese siano aumentate a causa della consegna della Merce in un luogo diverso dalla sede dell'Acquirente, a meno che ciò non sia conforme allo scopo previsto, come definito dal Fornitore.
7. L'Acquirente non può avanzare alcuna richiesta di risarcimento danni per vizi materiali. Ciò non vale in caso di occultamento intenzionale del vizio, di mancato rispetto della garanzia di qualità, in caso di lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute e se il Fornitore viola i propri obblighi intenzionalmente o per grave negligenza. Eventuali modifiche dell'onere della prova a svantaggio dell'Acquirente non sono collegate alle disposizioni di cui sopra. Sono escluse ulteriori pretese o richieste di risarcimento da parte dell'Acquirente per vizi materiali diverse da quelle previste dall'art. VIII.
8. **Garanzia limitata:** il Fornitore garantisce solo che il Prodotto ha superato con successo i test richiesti dalla normativa vigente obbligatoria, prevista nelle specifiche tecniche, se presenti. Salvo quanto espressamente concordato per iscritto, il Fornitore garantisce solo che il Prodotto è idoneo allo scopo esplicito designato dal Fornitore e stabilito nella documentazione tecnica del Fornitore. Il Fornitore non garantisce gli usi che l'Acquirente potrebbe aver previsto, anche se il Fornitore è a conoscenza di tali intenzioni di utilizzo da parte dell'Acquirente. Salvo diversamente previsto dalle normative applicabili, il Fornitore non garantisce la conformità del Prodotto a determinate norme, standard industriali o altre caratteristiche tecniche specifiche che non ha espressamente menzionato (ad esempio: requisiti di un proprietario o gestore di una rete pubblica di distribuzione di energia elettrica a media tensione). Il rispetto di tali restrizioni e/o requisiti è di esclusiva responsabilità dell'Acquirente. La presente garanzia è subordinata alla corretta ricezione, manipolazione, conservazione, installazione e utilizzo da parte dell'Acquirente in conformità con le specifiche tecniche e alla corretta manutenzione dei Prodotti (Articolo VI). Gli articoli IX e X si applicano in ogni caso.

Timbro e Firma del Legale Rappresentante dell'Acquirente

I seguenti articoli sono espressamente approvati ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile italiano: II) Condizioni di pagamento e consegna – Penali; V) Trasferimento del rischio – VIII) Garanzia e Responsabilità; X) Limitazione di responsabilità; XI) Foro competente, arbitrato, Legge applicabile, lingue.

Timbro e Firma del Legale Rappresentante dell'Acquirente

Data: _____

IX. Diritti di proprietà intellettuale e diritti d'autore; vizi di legittimità

1. Salvo se diversamente concordato, il Fornitore fornirà la Consegna libera da qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi (di seguito denominati "Diritti di proprietà") solo nel Paese in cui avviene la consegna. Se terzi avanzano pretese valide nei confronti dell'Acquirente a causa di una violazione dei Diritti di proprietà in relazione alle Forniture effettuate e utilizzate in conformità al contratto, il Fornitore sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente entro il termine specificato nell'Art. VIII, n. 2 come segue:
 - a) A propria discrezione e a proprie spese, il Fornitore dovrà ottenere il diritto di utilizzare le Forniture in questione, modificare le Forniture in modo che i Diritti di proprietà non siano violati o sostituire le Forniture. Se ciò non è fattibile per il Fornitore a condizioni ragionevoli, l'Acquirente avrà il diritto di avvalersi del proprio diritto legale di recedere dal contratto o di ridurre il prezzo.
 - b) L'obbligo del Fornitore di risarcire i danni sarà determinato e limitato dagli articoli VI, VIII e X.X.
 - c) Gli obblighi del Fornitore sopra indicati si applicano solo se l'Acquirente comunica immediatamente per iscritto al Fornitore eventuali reclami avanzati da terzi, non riconosce alcuna violazione e si riservano i diritti del Fornitore di adottare misure difensive e avviare procedure di conciliazione. Se l'Acquirente cessa di utilizzare la Fornitura per ridurre i danni o per altri validi motivi, l'Acquirente è tenuto a comunicare alla terza parte che la sospensione dell'uso non costituisce un riconoscimento di violazione dei Diritti di proprietà.
2. I reclami presentati dall'Acquirente saranno esclusi qualora l'Acquirente sia responsabile della violazione dei Diritti di proprietà.
3. Sono inoltre escluse le richieste di risarcimento avanzate dall'Acquirente qualora la violazione dei Diritti di proprietà sia causata da specifiche definite dall'Acquirente, da un utilizzo non conforme a quello previsto dal Fornitore, da modifiche o dall'utilizzo in combinazione con prodotti diversi dai Prodotti forniti.

X. Limitazione di responsabilità

1. È esclusa la responsabilità per danni causati da negligenza lieve.
2. La responsabilità totale del Fornitore derivante da o in relazione alla vendita è limitata al valore netto della fattura dei Prodotti consegnati.
3. Per i danni diretti, la responsabilità è limitata ai danni prevedibili e tipici. Non si assume alcuna responsabilità per (i) danni indiretti, speciali e consequenziali (ad es. perdita di produzione, perdita di dati, perdita di profitto), (ii) danni dovuti ad azioni/omissioni del cliente o di terzi, (iii) normale usura, (iv) idoneità per determinati scopi al di fuori dello scopo definito dal Fornitore, (v) commerciabilità, (vi) utilizzo in combinazione con prodotti non provenienti dal Fornitore.
4. Fatte salve le disposizioni obbligatorie della legge sulla responsabilità del produttore (PrHG), la responsabilità per lesioni personali rimane invariata.
5. Tutte le limitazioni di responsabilità menzionate si applicano anche a favore degli addetti ai lavori del Fornitore.

XI. Foro Competente, arbitrato, Legge applicabile, lingue

1. Si applica la legge Italiana, senza clausole in materia di conflitto di leggi.
2. Se l'Acquirente ha sede all'interno dell'Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE), il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti dal o relative al rapporto contrattuale sarà Milano, Italia.